



Istituto Autonomo Case Popolari

Via Virgilio quartiere portici lotto 7 n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 2 ANNO 2013 DEL 09-01-2013

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 2

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - DIPENDENTE CON CONTRATTO QUINQUENNALE DI DIRITTO PRIVATO PART-TIME SIG. RA BARTOLOMEA MARIA BARBERA - PRESA D'ATTO DELLA NOTA INTROITATA IL 14/12/2012 FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE, IN FORMA GIORNALIERA, DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 5/02/1992 N. 104 PER ASSISTERE LA PROPRIA MADRE.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con istanza del 14 dicembre 2012 introitata in pari data e acclarata il 17 successivo al n. 17727 del prot. gen. la dipendente Bartolomea Maria Barbera impegnata in Istituto, dall'1 agosto 2005 con contratto quinquennale di diritto privato part-time ha chiesto di potere usufruire del permesso mensile retribuito ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 3°, della legge 5/02/92, n.104 in forma giornaliera per assistere la propria madre Sig.ra Maceri Rosa nata a S. Vito Lo capo il 10/08/1937;
- nella stessa istanza, la dipendente di che trattasi:

ha dichiarato

- o che esistono le condizioni richieste dalla legge 104/1992 con particolare riferimento art. 33, comma 3 (che la persona con handicap in situazione di gravità, cioè, non è ricoverata a tempo pieno);
- o di essere l'unica componente della famiglia in grado di potere assistere la propria madre;

ha prodotto

- o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nella quale la dipendente dichiara:
 1. *che nel nucleo familiare della propria madre Sig.ra Maceri rosa nata a S. Vito Lo capo il 10/08/1937, affetta da disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, non è presente il coniuge in quanto defunto ed essendo l'unica figlia, è la sola a poterla assistere;*
 2. *Di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma*

dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

3. *Di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;*

VISTO il verbale sanitario rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap di Trapani in data 7 novembre 2011, dal quale si desume che la Sig.ra Maceri Rosa è "portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) no revisione";

VISTO il 3° comma dell'art. 3 della legge 104/1992 il quale prescrive che "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

ATTESO che la normativa (legge 133/2008) prevede che il lavoratore che assiste un proprio familiare con handicap grave che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato; mentre se lo stesso dipendente decide di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensile, il limite diventa di 18 ore;

VISTA la Circolare n. 8/2008 del Ministero per la Funzione Pubblica, interpretativa della sopra richiamata legge 133/2008;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 5/02/1992 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

ATTESO che trattandosi di lavoratrice impegnata in Istituto con contratto quinquennale di diritto privato part-time e con orario di lavoro di venti ore settimanali distribuito su tre giorni lavorativi, possono essere concessi **due giorni di permesso mensile**, da usufruire anche in maniera continuativa secondo quanto in proposito specificato dalla Circolare INPS n. 133/2000 al punto 3.2, e precisamente:

Circolare INPS n. 133/2000

“.....**OMISSIS**.....”

3.2 - Part time verticale

*In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va **ridimensionato proporzionalmente***

Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:

Si procede infatti con la seguente proporzione: $x : a = b : c$ (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi).

Perciò

$$x:13,5=3:26$$

$$x = 40,5 : 26 = 1,55 \text{ (gg. di permesso, da arrotondare a 2)''''}$$

Per quanto sopra esposto

RITENUTO al momento di potere accordare, alla dipendente di che trattasi, il permesso mensile retribuito di due giorni di lavoro;

VISTO il vigente contratto di lavoro;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

RITENUTO doveroso provvedere

DETERMINA

ANNOTARE la richiesta della prefata dipendente Sig. ra Bartolomea Maria Barbera al momento impegnata in Istituto con contratto quinquennale di diritto privato part-time e con orario di lavoro settimanale distribuito su tre giorni lavorativi, finalizzata alla concessione dei benefici circa il permesso mensile retribuito ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 3°, della legge 5/02/92, n.104 in forma giornaliera;

CONCEDERE, pertanto alla stessa n. 2 (due) giorni di permesso mensile, retribuito, da usufruire anche in maniera continuativa, per un periodo di anni 1 (uno), dall'1 gennaio e fino, quindi, al 31 dicembre 2013;

STABILIRE che nel caso in cui alla dipendente di che trattasi dovesse essere attribuito un orario di lavoro part-time con attività lavorativa con orario non più distribuito su tre giorni a settimana, il numero dei giorni di permesso spettanti dovrà essere ridimensionato proporzionalmente, e ciò, per quanto evidenziato nelle premesse del presente provvedimento dalla Circolare INPS n. 133/2000;

FARE OBBLIGO alla dipendente di che trattasi di comunicare, entro la prima settimana di ogni mese, le giornate in cui la stessa intende fruire dei permessi come sopra meglio specificati;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente interessata e al settore di appartenenza della stessa.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig. Pietro GIURLANDA